

Nota in merito al D.lgs. 101/2020: Protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti – Approfondimento specifico sul Radon.

02 Settembre 2020 – versione 1.0

Premessa

In data 12 agosto 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101** che **recepisce** la **Direttiva Europea 2013/59/EURATOM**: "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*".

Il decreto, che abroga il D. Lgs. 230/1995, regola tutti i diversi campi di applicazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinando:

- la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni (esposizioni professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali),
- la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive,
- la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi,
- la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi.

Il Decreto è entrato in vigore il 27 agosto 2020.

Quali sono le principali novità in materia di radioprotezione?

Il decreto legislativo 101/2020 introduce nel sistema regolatorio di radioprotezione moltissime novità per quanto riguarda la protezione dall'esposizione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, approfondendo il quadro regolatorio che era stato introdotto con il decreto legislativo 241/2000.

Di particolare interesse è il **Titolo IV che approfondisce la tematica in merito alle "SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTI"**. Rispetto al quadro normativo precedente, vi sono delle importanti **novità** in merito alla **protezione dall'esposizione al radon sia negli ambienti di vita che negli ambienti di lavoro**.

Per quanto riguarda **la protezione dal radon sia negli ambienti di vita sia in quelli di lavoro, è fissato lo stesso livello di riferimento, ovvero una concentrazione media annua di 300 Bq/m³**; questo aspetto faciliterà l'attuazione della norma, delineando un quadro radio-protezionistico più omogeneo. Per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024 si applicherà un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m³.

Tipologia locale	Concentrazione media annua (Bq m ³)
Abitazioni esistenti	300
Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024	200
Luoghi di lavoro	300

Rispetto alla normativa precedente, viene pertanto **ridotta la concentrazione media annua di radon** tollerabile negli **ambienti di lavoro** e anche negli edifici adibiti a **civile abitazione**, che **passa da 500 a 300 Becquerel/m³ annui**. Di conseguenza, dovrà essere valutato anche l'utilizzo, nell'edilizia, di **materiali da costruzione** che possono contenere **minerali radioattivi** di origine naturale. L'uso di questi materiali, elencati in allegato alla Direttiva, prevede che sia eseguita una caratterizzazione e una valutazione per la radioprotezione degli edifici e degli ambienti in cui sono impiegati.

Campo di applicazione – Art. 16

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle **attività lavorative svolte in:**

- a) **luoghi di lavoro sotterranei;**
- b) **luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell'art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell'ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di azione Radon.**
- c) **specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10;**
- d) **stabilimenti termali.**

Piano nazionale d'azione per il radon - Art. 10

Entro il 27 agosto 2021 sarà adottato il **Piano nazionale d'azione per il radon**, sulla base del quale le regioni e province autonome dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.

Individuazione delle aree prioritarie - Art. 11

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, **entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon** di cui all'articolo 10, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:

- **individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici (pari o superiore al 15%);**
- definiscono le priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalità attuative e i tempi di realizzazione.

L'elenco delle aree è pubblicato da ciascuna regione e provincia autonoma sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.

Obblighi dell'esercente – Art. 17

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività di Radon in aria deve essere effettuata entro 24 mesi decorrenti da:

- inizio dell'attività → locali sotterranei e stabilimenti termali
- definizione delle aree a rischio → luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra (elenco pubblicato da Regioni e province autonome)
- identificazione nel Piano nazionale d'azione per il radon → specifiche tipologie di luoghi di lavoro
- inizio delle attività → se questo è successivo alla pubblicazione dell'elenco delle aree a rischio e/o del Piano nazionale d'azione per il radon

A seguito di valutazione, viene redatta specifica relazione che costituisce parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008).

Ripetizione delle misure:

- Se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m^3 → **ogni 8 anni**
- Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra o di isolamento termico

Superamento del limite

Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m^3 , **entro due anni** vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento, **avvalendosi dell'esperto in interventi di risanamento radon**,

un professionista che abbia formazione specifica sull'argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati sulla gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica e sono verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante nuova misurazione.

L'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.

Comunicazioni agli organi di Vigilanza - Art. 18

Qualora le concentrazioni di radon siano superiori al livello di riferimento, l'esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all'attuazione delle misure correttive, l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon.